



ALLEGATO A alla Dgr n. 723 del 27 maggio 2014

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE, DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE AVICOLA-POLLINA) DI PROVENIENZA EXTRAZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA CA' DEL FIOR DI BETTANIN ANTONIO E C. S.S." REALIZZATO NEL COMUNE DI ERACLEA (VE):

1. Rispettare le indicazioni contenute nella "Convenzione per la compensazione ambientale-territoriale" approvato con verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Eraclea n. 121 del 17 ottobre 2013, pervenuta con nota protocollo n. 106961 dell'11 marzo 2014 e sottoscritta fra le parti.
2. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veneto orientale contenute nella "Concessione a titolo precario e provvisorio", trasmessa alla Regione del Veneto con nota dell'11 marzo 2014 (protocollo n. 106948).
3. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale trasmesse alla Regione del Veneto con nota del 19 agosto 2013 (protocollo n. 349086), ai fini del rilascio della concessione consortile per l'accesso attraverso lo stradone laterale alla canaletta consorziale Vianello e accesso su S.P. 53 attraverso ponte consorziale sul canale Mutera:
 - a. il transito attraverso il ponte sul canale Mutera potrà essere consentito a condizione che il tombinamento sia adeguato ai carichi stradali di 1^a categoria (eventualmente anche prolungando il tombinamento eseguito dal Comune di Eraclea e previo assenso del medesimo Comune), mantenendo la funzione di sostegno irriguo come l'esistente;
 - b. per consentire il transito di mezzi a lato della canaletta consorziale Vianello, realizzare una massicciata stradale di larghezza 3 m. mantenendo una banchina libera e inerbata di almeno 1 m. dal ciglio della canaletta;
 - c. dovrà essere previsto lo spostamento della zona di rispetto di 2,00 m. oltre la fascia occupata dal nuovo stradone senza interdizione all'uso da parte del Consorzio medesimo;
 - d. rimangono a cura del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione delle opere consorziali nella tratta che sarà oggetto di concessione, comprese le riprese di frane o i cedimenti di sponda anche con presidi.
4. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, trasmessa con protocollo n. 144942/48.24 del 16/03/2010 ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un

anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;

- h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0035742), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-09/12/2009-0904453).
 6. Gestire l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 7. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotti) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 8. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (955 MWh/anno);
 - b. riscaldamento edifici aziendali (4.409 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 10. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
 11. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
 12. Rispettare il punto "4. Gestione della pollina" della nota del Ministero della Salute – DGSAF del 22 agosto 2013, protocollo 16230.
 13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
 14. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
 - a. materiale fecale palabile di origine avicolo pollina di ovaiole (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Este - al n. 2796 serie 3;
 15. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: effluente avicolo palabile – pollina di ovaiole: 2.920 t all'anno.

16. In riferimento ai due punti precedenti il traffico della pollina dovrà interessare solo l'accesso attraverso lo stradone laterale alla canaletta consorziale Vianello e accesso su S.P. 53 attraverso ponte consorziale sul canale Mutera, senza interessare strade comunali.
17. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Eraclea, ad ARPAV (Dipartimento di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 10 – Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
18. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
19. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
20. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune Eraclea (VE).
21. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
22. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
23. Inoltre, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Eraclea (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
24. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 6,65 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
25. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
26. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
27. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
29. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*
30. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..

31. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
32. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
33. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
34. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
35. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
36. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
37. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
38. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
39. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
40. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Eraclea (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
41. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
42. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
43. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
44. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
45. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di Eraclea (VE) la data di dismissione dell'impianto.
46. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale

dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

47. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza cauzionale n. 6058500062259 del 09/11/2011 e relativo Allegato AG e 1 garantita dalla società "Milano Assicurazioni SpA", ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Viene prescritto, altresì, di rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole alla realizzazione dell'impianto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (prot. n. 3174 del 05/02/2010), come trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 939/48.24 del 18/02/2010.